



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

– piano del consumatore

R.G. n. 2/2020

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,
a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di omologa del consumatore
presentata con ricorso depositato il 13.1.2020 da [REDACTED] – c.f.
[REDACTED];

- richiamato il precedente provvedimento di questo Giudice del 19.2.2020 con
il quale, in sede di verifica delle condizioni preliminari di ammissibilità del piano,
veniva richiesta un'integrazione documentale;

- vista la documentazione integrativa depositata dal gestore e ritenuta la stessa
esaustiva in merito a quanto richiesto;

- richiamati, altresì, i precedenti decreti del 20.5.2020 e del 17.7.2020;

- convocate le parti per l'udienza di omologa del 13.10.2020 ed accertata in
quella sede la regolare comunicazione effettuata nei termini di legge a tutti i
creditori non comparsi;

OSSERVA

1. In data 13.11.2020 la ricorrente ha depositato una proposta di
composizione della crisi così sintetizzabile:

- pagamento integrale delle spese di procedura: compenso dell'O.C.C. e del
legale, [REDACTED] comprensivo di accessori e spese di
procedura;

- pagamento all'80% del creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del
legale [REDACTED] per il compenso maturato nel giudizio contro
WDS (€ 2.334,60);



- pagamento nella misura del 45 % dei crediti chirografari: Compass (€ 2.255,90); Findomestic (€ 10.176,75) Santander (€ 3.572,10) Wds S.p.a.(€ 8.672,40) e Compass - contratto n. 49614 (€ 4.632,01).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale da effettuarsi nell'arco di circa 5 anni.

Il piano, per come si evince dalla relazione integrativa del 12.10.2020 (che risulta migliorativa rispetto alla prima attestazione, in quanto tiene conto anche delle 5 rate già pagate alla Compass S.p.a.) si articola in n. 62 rate mensili strutturate con diversa decorrenza ed importo per ciascun creditore.

Più di preciso, è stato previsto il soddisfacimento prioritario dei creditori prededucibili entro la quattordicesima rata (n. 13 rate da € 600,00 oltre all'importo € 118,24 sulla quattordicesima) del compenso del legale privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 c.c. entro la diciottesima rata; infine dei creditori chirografari a partire dalla diciottesima rata ed entro la sessantaduesima rata (con rate di € 600,00 tranne la diciottesima di € 547,16 e l'ultima di € 462,00 a saldo).

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

a) l'esposizione analitica della situazione economica della ricorrente, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 77.217,93; totale entrate mensili, derivanti da n. 1 reddito da lavoro dipendente e dalla quota di reversibilità sulla pensione del defunto consorte, per un totale di € 1.600,00; la proprietà di quote su n. 3 beni immobili, per un valore complessivo indicato (sulla scorta della valutazione OMI e quota di possesso) di € 50.000,00.

b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento della ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente



liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni

d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;

h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti.

Con decreto del 17.7.2020 è stata accolta l'istanza della ricorrente volta ad ottenere la sospensione della trattenuta di € 250,00 mensili applicata in esecuzione della cessione del quinto sul rapporto n. 49614 in favore di Compass S.p.a.

Prima dell'udienza l'OCC ha prontamente depositato una relazione integrativa dell'attestazione, contenente i valori aggiornati (in senso migliorativo) dell'ammontare debitorio, al netto delle 5 rate pagate alla Compass S.p.a. tramite cessione del quinto.

All'udienza nessun creditore compariva per svolgere osservazioni, nonostante la regolarità delle comunicazioni come comprovata dalla documentazione depositata (attestante l'esito positivo delle comunicazioni ai creditori a mezzo *pec*).

2. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.



Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che la ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;

- non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Inoltre risulta che il piano consente di soddisfare i creditori chirografari per una quota pari al 45% mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa delle quote immobiliari, indicato dal legale, che peraltro non tiene conto dello stato di vetustà dei fabbricati - essi finirebbero col rimanere verosimilmente soddisfatti in misura decisamente inferiore, anche tenendo conto che la vendita del bene avviene normalmente all'esito di vari ribassi e che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi (si legge nella relazione dell'OCC: *il piano proposto (...) è indubbiamente da preferire alla espropriazione forzata dei beni immobili di parziale proprietà, in quanto con le azioni da esperire, l'andamento medio dei realizzi delle procedure immobiliari con la crisi del settore immobiliare oggettivamente sotto gli occhi di tutti, si perverrebbe il soddisfacimento dei creditori nella migliore delle ipotesi nella stessa misura proposta dalla [REDACTED] se non in misura inferiore per i maggiori oneri giudiziari cui si incorrerebbe*").



Ciò premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano *“quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni con colpa.

Infatti, le cause del sovraindebitamento dell'istante sono da ricondursi all'improvvisa morte del marito, il quale aveva assunto una serie di debiti per finanziamento con inserimento della moglie quale garante per la maggior parte di essi, oltre che nell'aggravarsi di patologie dovute all'età ed altri eventi. A ciò si aggiunga che la pensione di reversibilità netta (di € 600,00 mensili) comunque non le consente di far fronte da sola agli impegni assunti.

L'assunzione di obbligazioni è dunque antecedente alla morte del compagno ed avvenuta in un momento in cui gli impegni potevano considerarsi sostenibili grazie al pieno apporto di entrambi i coniugi.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, pari a nn. 62 rate appare comunque accettabile, rientrando, peraltro, nel



limite individuato dalla giurisprudenza – mutuato analogicamente della disciplina dei concordati preventivi.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

Va infine autorizzata la richiesta della ricorrente di essere autorizzata all'accensione di un conto dedicato nella disponibilità del gestore sul quale graverà l'onere di effettuare i pagamenti,

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;

Il divieto per la debitrice di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato per come chiariti anche nel verbale di udienza del 13.10.2020.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 30.11.2020

Il Giudice del sovraindebitamento – dr.ssa Ambra Alvano

